



Bruxelles, 20.9.2017  
COM(2017) 537 final

2017/0231 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta fa parte di un pacchetto di misure volto a rafforzare la vigilanza dei mercati finanziari dell'UE migliorando il funzionamento del sistema delle autorità europee di vigilanza e accelerando il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali. La presente proposta riguarda la vigilanza e i poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e prevede il trasferimento alla stessa di taluni poteri di vigilanza attualmente attribuiti alle autorità nazionali competenti.

La direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)<sup>1</sup> introduce un nuovo tipo di servizi soggetti ad autorizzazione e vigilanza: i servizi di comunicazione dati (DRS) gestiti dai fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP). Gli aspetti relativi alla circolazione effettiva, al controllo e alla ricostruzione dei dati delle negoziazioni non erano contemplati nella direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva MiFID I)<sup>2</sup>; tale lacuna ha prodotto dati delle negoziazioni nell'UE che non erano né coerenti né di qualità adeguata al fine di verificare il valido conseguimento degli obiettivi della MiFID. Inoltre, i dati delle negoziazioni non erano messi a disposizione dalle sedi di negoziazione a un costo ragionevole in tutta l'UE.

Poiché le incongruenze in termini di qualità, formattazione, affidabilità e costo incidono negativamente sulla trasparenza dei dati, sulla protezione degli investitori e sull'efficienza del mercato, la MiFID II intende migliorare la qualità e l'accessibilità dei dati delle negoziazioni definendo un formato standard per tali dati che sia facile da consolidare, di immediata comprensione e disponibile a un costo ragionevole, imponendo requisiti organizzativi formali per i fornitori di servizi di comunicazione dati e obbligando questi ultimi a essere autorizzati dalla loro autorità nazionale.

Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati, i benefici derivanti dal mettere in comune le competenze relative ai dati, comprese le possibili economie di scala, e l'impatto negativo di eventuali divergenze nelle prassi di vigilanza sia sulla qualità dei dati delle negoziazioni che sulle attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati, è opportuno trasferire le funzioni di autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati e di vigilanza sugli stessi dalle autorità nazionali all'ESMA.

La presente proposta si limita pertanto a trasferire i poteri di autorizzazione di tali soggetti e di vigilanza sugli stessi dalle autorità nazionali competenti all'ESMA, inserendo tali poteri nel regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)<sup>3</sup>, senza modificare ulteriormente le norme sostanziali applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione dati, in particolare le condizioni per l'autorizzazione e i requisiti organizzativi

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

<sup>2</sup> Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

inizialmente stabiliti dalla MiFID II. Di conseguenza, sono soppresse le pertinenti disposizioni riguardanti i fornitori di servizi di comunicazione dati contenute nella MiFID II.

Inoltre, la presente proposta riguarda anche il ruolo dell'EIOPA nei processi di approvazione relativi ai modelli interni.

La direttiva Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE<sup>4</sup>) stabilisce che, conformemente all'approccio orientato al rischio in materia di requisito patrimoniale di solvibilità, in circostanze specifiche le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione, a livello di singole imprese o di gruppo, possono usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, anziché la formula standard. I modelli interni sono soggetti ad approvazione da parte delle autorità di vigilanza. Nonostante il prezioso lavoro svolto dall'EIOPA sulla convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda i modelli interni, permangono gravi incoerenze circa i requisiti imposti dalle autorità competenti per i modelli interni, e sussistono difficoltà nel raggiungere accordi congiunti relativi a modelli interni di gruppo in seno ai collegi delle autorità di vigilanza.

Le divergenze in materia di vigilanza e approvazione dei modelli interni danno luogo a incongruenze e creano una situazione di disparità tra i partecipanti al mercato. Pertanto, la proposta promuove la convergenza in materia di vigilanza, rafforzando il ruolo dell'EIOPA in relazione ai modelli interni, mediante disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni, associate al potere, in capo all'EIOPA, di adottare pareri in questo ambito e di contribuire di propria iniziativa alla risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza, anche attraverso la mediazione vincolante.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con altri atti del diritto dell'Unione, ivi compresi quelli che conferiscono poteri diretti alle autorità europee di vigilanza.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta non incide su altre politiche dell'Unione.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TFUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Nella sostanza, l'autorizzazione e la vigilanza rientrano già nell'ambito di applicazione della MiFID II e, di conseguenza, sono sostanzialmente demandate a livello dell'Unione. L'unica

---

<sup>4</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

modifica introdotta dalla presente proposta è che, in luogo delle autorità nazionali competenti, sarà l'ESMA responsabile dell'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati e della vigilanza sugli stessi. A tal riguardo, i mercati finanziari sono per loro natura intrinsecamente transfrontalieri e lo stanno diventando sempre di più. Anche l'intensità dei dati dei mercati finanziari è in rapida ascesa. È pertanto indispensabile migliorare gli aspetti del quadro della MiFID II riguardanti l'efficacia della gestione dei dati per rispondere a queste sfide. Il trasferimento all'ESMA dei poteri di autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati e di vigilanza sugli stessi permette di garantire condizioni uniformi per i dati delle negoziazioni e i canali di segnalazione delle operazioni e, al tempo stesso, consente alle autorità nazionali competenti di liberare risorse per vigilare sugli utilizzatori finali dei dati.

**Il principio che sancisce l'approvazione dei modelli interni da parte delle autorità di vigilanza è già contenuto nella direttiva Solvibilità II. Le modifiche introdotte dalla presente proposta mirano a rafforzare il ruolo dell'EIOPA al fine di garantire una maggiore convergenza in materia di vigilanza in questo settore, in particolare per i gruppi assicurativi presenti in diversi Stati membri dell'UE, pur continuando a lasciare il potere di approvare le domande di autorizzazione alle autorità di vigilanza e, se del caso, al collegio di vigilanza.**

- **Proporzionalità**

La proposta tiene pienamente conto del principio di proporzionalità ed è adeguata a raggiungere gli obiettivi senza andare al di là di quanto necessario a tale scopo. È inoltre compatibile con il principio di proporzionalità, in quanto tiene conto del corretto equilibrio tra il pubblico interesse e l'efficienza in termini di costi della misura.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta modifica una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio adottata in virtù dell'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, nonché una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio adottata in virtù degli articoli 53 e 62 del TFUE. È pertanto necessaria una proposta di direttiva per modificare le due direttive in questione.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazione d'impatto**

Le modifiche proposte a tali direttive sono di carattere assai limitato e, date l'attuazione e l'applicazione recenti di tali direttive, le eventuali variazioni non sono tali da giustificare l'esecuzione di una valutazione separata.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Lo sportello unico per l'autorizzazione e la vigilanza proposto con la modifica della MiFID II e del MiFIR contribuirà a ridurre gli oneri regolamentari, in particolare per i fornitori di servizi di comunicazione dati più piccoli. I poteri e le funzioni delle autorità competenti per quanto riguarda i fornitori di servizi di comunicazione dati saranno trasferiti all'ESMA. Tale quadro unico di autorizzazione e sorveglianza si tradurrà in una semplificazione sostanziale per i fornitori di servizi di comunicazione dati presenti a livello transfrontaliero e in una riduzione degli oneri amministrativi.

Per quanto riguarda la direttiva "Solvibilità II", la convergenza della vigilanza contribuisce a razionalizzare i processi e i requisiti per la presentazione delle domande in tutta l'Unione, riducendo le condizioni di disparità, in particolare per i gruppi assicurativi.

- **Diritti fondamentali**

Il diritto al giusto processo e il diritto di difesa sono stati salvaguardati in particolare mediante un quadro procedurale chiaro e un controllo giudiziario delle misure investigative, ove richiesto dal giudice nazionale, e delle decisioni definitive della Corte di giustizia a norma del presente regolamento.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Questo aspetto rientra nelle modifiche al MiFIR e nelle modifiche al regolamento istitutivo dell'EIOPA.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 della proposta contiene modifiche che sono necessarie per il trasferimento all'ESMA degli attuali poteri e competenze attribuiti alle autorità competenti; l'Autorità sarà responsabile dell'autorizzazione delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dati e della vigilanza sulle stesse.

Queste modifiche comprendono la modifica e la soppressione di diverse sezioni della MiFID II, compreso il titolo V relativo ai fornitori di servizi di comunicazione dati, la sezione D dell'allegato I e i poteri delle autorità competenti di imporre sanzioni ai fornitori di servizi di comunicazione dati.

L'articolo 2 della presente proposta contiene le modifiche della direttiva "Solvibilità II" intese a conferire all'EIOPA un ruolo più rilevante nel contribuire alla convergenza della vigilanza in relazione alle domande per utilizzare un modello interno, e modifiche relative alla condivisione delle informazioni con riguardo a tali domande, alla possibilità per l'EIOPA di pronunciarsi in relazione a tale questione, nonché di fornire assistenza nella risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza, su loro richiesta, di propria iniziativa o, in determinate circostanze, su richiesta delle imprese interessate.

Le modifiche prevedono inoltre che l'EIOPA elabori relazioni annuali in materia. Ciò consentirà di monitorare attentamente la situazione per quanto riguarda le domande per l'utilizzo del modello interno, facendo emergere anche le rimanenti preoccupazioni circa la convergenza in materia di vigilanza in questo settore.

Questo articolo consente inoltre di adeguare alcune parti della direttiva "Solvibilità II" (articolo 231, paragrafo 3, e articolo 237, paragrafo 3) alle modifiche del regolamento istitutivo dell'EIOPA contenute nella proposta della Commissione, relativa a tale regolamento, in materia di mediazione vincolante. Inoltre, questo articolo apporta le necessarie modifiche all'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva "Solvibilità II" in materia di mediazione vincolante, eliminando i riferimenti a una precedente procedura di risoluzione delle controversie con il CEIOPS (comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali), che è stato sostituito dall'EIOPA.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le disposizioni di recepimento e di entrata in vigore.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>5</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>6</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/65/UE istituisce un quadro normativo per i fornitori di servizi di comunicazione dati e dispone che i servizi di comunicazione dati post-negoziatore debbano essere autorizzati come dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA). Inoltre, i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) sono tenuti a fornire dati delle negoziazioni su base consolidata sia per gli strumenti di capitale che per quelli diversi dagli strumenti di capitale in tutta l'Unione, in conformità alla direttiva 2014/65/UE. La direttiva 2014/65/UE, inoltre, formalizza i canali di segnalazione delle operazioni alle autorità competenti imponendo che i terzi che effettuano le segnalazioni per conto delle imprese siano autorizzati come meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM).
- (2) La qualità dei dati delle negoziazioni, nonché del trattamento e della fornitura di tali dati, in particolare il trattamento e la fornitura dei dati a livello transfrontaliero, è di fondamentale importanza per realizzare l'obiettivo principale del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consiste nel rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari. Dati accurati offrono agli utenti una visione d'insieme delle attività di negoziazione nei mercati finanziari dell'Unione e alle autorità competenti informazioni accurate ed esaustive sulle pertinenti operazioni. Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati, i benefici derivanti dal mettere in comune le competenze relative ai dati, comprese le possibili economie di scala, e l'impatto negativo di eventuali divergenze nelle prassi di vigilanza sia sulla qualità dei dati delle negoziazioni che sulle attività dei fornitori di servizi di

---

<sup>5</sup> GU C del , pag. .

<sup>6</sup> GU C del , pag. .

comunicazione dati, è pertanto opportuno trasferire le funzioni di autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati e di vigilanza sugli stessi, nonché le funzioni di raccolta dei dati, dalle autorità competenti all'ESMA.

- (3) Al fine di giungere a un trasferimento coerente di tali poteri, è opportuno sopprimere le relative disposizioni concernenti i requisiti operativi per i fornitori di servizi di comunicazione dati e le funzioni delle autorità competenti relative ai fornitori di servizi di comunicazione dati di cui alla direttiva 2014/65/UE, e introdurre le rispettive disposizioni nel regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>.
- (4) Il trasferimento all'ESMA dei poteri di autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati e di vigilanza sugli stessi è compatibile con i compiti dell'ESMA. Più in particolare, l'attribuzione di poteri in materia di raccolta di dati, autorizzazione e vigilanza dalle autorità competenti all'ESMA è strumentale ad altri compiti che l'ESMA esercita a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, come ad esempio il controllo del mercato, i poteri di intervento temporaneo e di gestione delle posizioni, nonché garantire il costante rispetto dei requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/65/UE.
- (5) La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (solvibilità II)<sup>8</sup> prevede che, conformemente all'approccio orientato al rischio in materia di requisito patrimoniale di solvibilità, in circostanze specifiche le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione possono usare modelli interni per il calcolo del requisito, anziché la formula standard.
- (6) Per fornire ai contraenti e ai beneficiari un livello equivalente di tutela, tali modelli interni dovrebbero essere soggetti all'approvazione preventiva delle autorità di vigilanza sulla base di procedure e norme armonizzate.
- (7) Al fine di garantire un elevato grado di convergenza in materia di vigilanza e di approvazione dei modelli interni, l'EIOPA dovrebbe poter emettere pareri su questioni relative a tali modelli interni.
- (8) Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, l'EIOPA, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza, dovrebbe poter assistere queste ultime a trovare un accordo. In circostanze specifiche, qualora le autorità di vigilanza non riescano a trovare un accordo sull'approvazione di un modello interno di gruppo e prima che l'autorità di vigilanza del gruppo adotti la sua decisione definitiva, l'impresa dovrebbe poter chiedere all'EIOPA di mediare e assistere le autorità di vigilanza per trovare un accordo. Le autorità di vigilanza dovrebbero cooperare e condividere tutte le informazioni pertinenti con l'EIOPA al fine di garantire che l'Autorità possa partecipare pienamente al processo di approvazione dei modelli interni di gruppo.
- (9) Al fine di tenere conto del nuovo assetto dei gruppi di esperti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010, le disposizioni pertinenti della direttiva "Solvibilità II" riguardanti

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

<sup>8</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

i gruppi di esperti dovrebbero essere modificate al fine di allinearle alla nuova procedura per la mediazione vincolante ai sensi di tale regolamento.

(10) Per tener conto della sostituzione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) con l'EIOPA, è opportuno sopprimere i riferimenti al CEIOPS nel quadro della direttiva "Solvibilità II".

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/138/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### *Articolo 1*

#### ***Modifiche della direttiva 2014/65/UE***

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell'Unione.»;

b) al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) i punti 36 e 37 sono sostituiti dai seguenti:

«36) «organo di gestione»: l'organo - o gli organi - di un'impresa di investimento o di un gestore del mercato, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'entità, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l'attività dell'entità.

Quando la presente direttiva fa riferimento all'organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell'organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all'interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell'organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva;

37) «alta dirigenza»: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un'impresa di investimento o di un gestore del mercato e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne rispondono all'organo di gestione, compresa l'attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell'impresa e del suo personale;»

c) i punti 52, 53 e 54 e il punto 55, lettera c), sono soppressi;

3) il titolo V è soppresso;



4) l'articolo 70 è così modificato:

a) al paragrafo 3, lettera a), i punti da xxxvii) a xxxx) sono soppressi;

b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) articolo 5 o articolo 6, paragrafo 2, o articolo 34, 35, 39 o 44 della presente direttiva; o»;

c) al paragrafo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, o di un mercato regolamentato, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 8 e all'articolo 43;»

5) all'articolo 71, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se le sanzioni penali o amministrative rese pubbliche riguardano un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un ente creditizio in relazione a servizi di investimento e attività di investimento o servizi accessori o una succursale di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità della presente direttiva, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione resa pubblica nel registro pertinente.»;

6) all'articolo 77, paragrafo 1, la prima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*, che svolga in un'impresa di investimento o presso un mercato regolamentato l'incarico di cui all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE, o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Consiglio, o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

---

\*Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;

7) l'articolo 89 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 8, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 6, e all'articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1,

all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 8, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 6, e all'articolo 79, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 12, dell'articolo 23, paragrafo 4, dell'articolo 24, paragrafo 13, dell'articolo 25, paragrafo 8, dell'articolo 27, paragrafo 9, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 33, paragrafo 8, dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 58, paragrafo 6, e dell'articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

8) all'articolo 90, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

9) all'articolo 93, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri applicano tali misure dal 3 gennaio 2018.»;

10) nell'allegato I, sezione D è soppressa.

## *Articolo 2*

### ***Modifiche della direttiva 2009/138/CE***

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

(1) all'articolo 112, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«Una volta che la domanda è considerata completa dalle autorità di vigilanza, esse ne informano l'EIOPA.

Su richiesta dell'EIOPA, le autorità di vigilanza forniscono all'EIOPA tutta la documentazione presentata dall'impresa nella sua domanda.

L'EIOPA può formulare un parere destinato alle autorità di vigilanza interessate conformemente all'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 29, paragrafo 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro quattro mesi dalla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza della domanda completa.

Se viene emesso un parere, l'autorità di vigilanza adotta la decisione di cui al primo comma in conformità al parere, o fornisce per iscritto all'EIOPA e al richiedente le motivazioni per cui la decisione non è stata presa in conformità con tale parere.»;

(2) l'articolo 231 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate oppure congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa, le autorità di vigilanza interessate decidono, in collaborazione tra loro e con l'EIOPA, se concedere o meno l'autorizzazione richiesta stabilendo altresì a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di vigilanza del gruppo informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza del ricevimento della domanda e trasmette immediatamente la domanda completa, compresa la documentazione presentata dall'impresa, ai membri del collegio, tra cui l'EIOPA.»;

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 2 *ter*:

«2 *ter*. Se ritiene che la domanda di cui al paragrafo 1 ponga particolari problemi per quanto riguarda la coerenza tra le approvazioni delle domande per l'utilizzo di un modello interno in tutta l'Unione, l'EIOPA può formulare un parere destinato alle autorità di vigilanza interessate conformemente all'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro quattro mesi dalla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo della domanda completa.

Se viene emesso un parere, le autorità di vigilanza adottano la decisione congiunta di cui al paragrafo 2 in conformità al parere, o forniscono per iscritto all'EIOPA e al richiedente le motivazioni per cui la decisione congiunta non è stata presa in conformità con tale parere.»;

(c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se, nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente

all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, o l'EIOPA di sua iniziativa presta assistenza alle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, l'autorità di vigilanza del gruppo differisce la sua decisione in attesa che l'EIOPA adotti una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. La decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.»;

ii) al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se l'EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.»;

(d) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto dei pareri e delle riserve eventualmente espressi da altre autorità di vigilanza interessate e dall'EIOPA nell'arco del periodo semestrale.»;

(e) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente, alle altre autorità di vigilanza interessate e all'EIOPA un documento contenente la sua decisione pienamente motivata.»;

(f) è aggiunto il seguente paragrafo 6 *bis*:

«6 *bis*. Dopo il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 2, e prima che l'autorità di vigilanza del gruppo adotti la decisione di cui al paragrafo 6, l'impresa che ha presentato la domanda in conformità al paragrafo 1 può chiedere che l'EIOPA assista le autorità di vigilanza a trovare un accordo in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

L'autorità di vigilanza del gruppo differisce la sua decisione in attesa che l'EIOPA adotti una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. La decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese a decorrere dalla fine del periodo di conciliazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Se l'EIOPA non adotta la decisione di cui al terzo comma a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva. La decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.»;

(3) sono inseriti i nuovi articoli 231 *bis* e 231 *ter*:

*«Articolo 231 bis*

***Approvazione dei modelli interni da parte delle autorità di vigilanza***

1. L'EIOPA può, di sua iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza o delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, formulare un parere destinato alle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 29, paragrafo 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1094/2010, sui modelli interni e sulle approvazioni delle domande per l'utilizzo di un modello interno di cui agli articoli da 112 a 127, all'articolo 230, all'articolo 231 e all'articolo 233, al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza.

Se l'EIOPA emette il parere di cui al primo comma, le autorità di vigilanza interessate adottano, a seconda del caso e in conformità con tale parere, la decisione o la decisione congiunta, o forniscono per iscritto all'EIOPA e al richiedente le motivazioni per cui la decisione congiunta non è stata presa in conformità con tale parere.

2. Se le autorità di vigilanza procedono a ispezioni in loco congiunte, alle quali il personale dell'EIOPA partecipa in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, di imprese o gruppi che applicano un modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli da 112 a 127, dell'articolo 230, dell'articolo 231 o dell'articolo 233, il personale dell'EIOPA elabora una relazione specifica sul modello interno. Tale relazione è trasmessa al comitato esecutivo dell'EIOPA.

*Articolo 231 ter*

***Clausola di revisione***

1. L'EIOPA, su base annuale, trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulle questioni di carattere generale trattate dalle autorità di vigilanza nell'ambito del processo di approvazione dei modelli interni o delle relative modifiche, a norma degli articoli da 112 a 127, dell'articolo 230, dell'articolo 231 e dell'articolo 233.

Le autorità di vigilanza forniscono all'EIOPA le informazioni che l'Autorità ritiene pertinenti per elaborare tale relazione.

2. L'EIOPA presenta alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020 e dopo aver proceduto ad una consultazione pubblica, un parere sull'applicazione degli articoli da 112 a 127, dell'articolo 230, dell'articolo 231 e dell'articolo 233 da parte delle autorità di vigilanza, compresi gli atti delegati e le norme tecniche di attuazione adottati in virtù di esso. Tale parere esamina altresì eventuali divergenze in materia di modelli interni in seno all'Unione.

3. Sulla base del parere trasmesso dall'EIOPA conformemente al paragrafo 2, entro il 1° gennaio 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione degli articoli da 112 a 127, dell'articolo 230, dell'articolo 231 e dell'articolo 233 da parte delle autorità di vigilanza, compresi gli atti delegati e le norme tecniche di attuazione adottati in virtù di esso.»;

(4) all'articolo 237, paragrafo 3, la prima frase del terzo comma è sostituita dalla seguente:

«Se l'EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.»; e

- (5) all'articolo 248, paragrafo 4, il terzo comma è soppresso.

### *Articolo 3*

#### ***Recepimento***

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12/18 mesi dopo la data di entrata in vigore], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 1 a decorrere dal [36 mesi dopo l'entrata in vigore] e le misure di cui all'articolo 2 a decorrere dal [data di applicazione della modifica del regolamento EIOPA].

### *Articolo 4*

#### ***Entrata in vigore***

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### *Articolo 5*

#### ***Destinatari***

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*